Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Seriate. Biennio 2019 2020.

A seguito:

- * della deliberazione n. 102 del 26 settembre 2019, con la quale la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la stipula del contratto decentrato dei dipendenti dell'ente anno 2019,
- * della contrattazione decentrata avvenuta e dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Seriate biennio 2019-2020, sottoscritta il 25 ottobre 2019
- * dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato dipendenti biennio 2019 2020 data dalla Giunta comunale con deliberazione n. 136 del 14 novembre 2019

il giorno _	ঽ৽	movembre	2019	
il giorno _	25	movembre	2019	

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Nicoletta Bordogna

e la Delegazione di parte sindacale, composta:

dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

-	
FP-CISI	NATALINO COSENTINO
e dalla <u>Rapprese</u>	entanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.:
DAVIDE M7	- ENONIS IDENOIS - PRILATED OTUNOS
ROBERTO 1	PLANTADOSI - CRISTIAN BARINI - CARLO NOVELLI

hanno sottoscritto il "Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Seriate – Biennio 2019-2010", come da testo definitivo allegato.

Nel documento le parti variate rispetto al contratto sottoscritto il 21 dicembre 2018 sono riportate in carattere rosso.

4 Brost

Stay

\$ OF

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo	. 3
Articolo 2 - Formazione e aggiornamento professionali	
Articolo 3 - Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza	. 3
Articolo 4 - Disciplina del lavoro straordinario	. 4
Articolo 5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	. 4
Articolo 6 - Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa	. 5
Articolo 7 - Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate	
Articolo 8 - Riduzione del fondo delle risorse decentrate	. 6
Articolo 9 - Indennità condizioni di lavoro	. 6
1) Indennità per condizioni disagiate	. 6
2) Indennità per rischi dannosi alla salute	. 7
3) Indennità per maneggio valori	. 7
Articolo 10 - Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, reperibilità, orario	
notturno, festivo e notturno - festivo	. 7
Indennità di turno	. 7
2) Indennità di reperibilità	. 9
Articolo 11 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	à
A. Indennità ai sensi del comma 1 dell'articolo 70 – quinquies del CCNL 21 maggio 2018	
B. Indennità ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 – quinquies del CCNL 21 maggio 2018	13
Articolo 12 -Indennità per il personale della Polizia Locale	15
Articolo 13 - Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione o di staff per i	
dipendenti dell'ex 8^ qualifica funzionale	15
Articolo 14 - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di	
prestazioni o di risultati del personale	
Articolo 15 - Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria	
Articolo 16 - Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo	16
Articolo 17 - Premi correlati alla performance	17
Articolo 18 - Disposizione finale	19

Mould look

Buch

Gaseppe 10

fy

Sur,

aut

ent of

R. P. th

Articolo 1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

- 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Seriate e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
- 2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
- 3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
- 4. La sua durata è triennale salvo:
 - a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione:
 - b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
- 5. Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale.
- 6. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di marzo dell'anno successivo tranne che per gli istituti per i quali prevede l'erogazione mensile o con modalità diverse sempre previste dal presente CCDI.

Articolo 2 - Formazione e aggiornamento professionali

- 1. L'ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
- 2. Le parti prendono atto che salva diversa vigente disposizione legislativa l'ente destina per la formazione e aggiornamento professionale un importo annuo complessivo non inferiore all'1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi.

Articolo 3 - Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell'area della vigilanza

- 1. Ai sensi dell'art. 56-quater del CCNL le parti prendono atto che le quote dei proventi delle violazioni al codice della strada, ove siano rivolte a integrare misure di previdenza integrativa per il personale della PL, confluiscono unicamente all'interno del Fondo negoziale Perseo Sirio. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.
- 2. I relativi importi sono specificati annualmente nella deliberazione della giunta comunale che definisce la destinazione delle somme in base all'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992.
- 3. Le risorse destinate alle predette finalità previdenziali sono gestite da appositi organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti interessati.

Book Gusprie linto 18

Articolo 4 - Disciplina del lavoro straordinario

- 1. Le parti prendono atto che per l'anno 2018 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 27.650,00.
- 2. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del CCNL 14.9.2000 l'effettuazione del lavoro straordinario avviene solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e deve essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verifica la capienza del fondo di cui al comma 1 e lo stesso viene ridotto di una somma pari al valore delle ore autorizzate. Le risorse vengono nuovamente incrementate a seguito del recupero delle ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente.
- 3. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione.
- 4. In applicazione dell'art. 56-ter del CCNL del 21.5.2018 in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. 50 del 2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi. Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch'esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell'iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
- 5. Ai sensi dell'art. 38 comma 7 del CCNL 14.9.2000, a domanda del dipendente il lavoro straordinario può dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Articolo 5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
- 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operale e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
- 3. L'Amministrazione s'impegna a adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
- 4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
- 5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Mondland

BD "

Articolo 6 - Conferimento degli incarichi di Posizione **Organizzativa**

- 1. Le parti prendono atto che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti con scadenza 31 dicembre 2018 proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019.
- 2. Le parti prendono atto, altresì, che fino all'entrata in vigore della disciplina relativa al nuovo assetto delle posizioni organizzative, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, è possibile conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare applicando i criteri già precedentemente adottati nell'osservanza delle vigenti previsioni conformi all'art. 9, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e fino a oggi qià applicati.
- 3. Con riferimento all'art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL 21.5.2018, le parti prendono atto che per l'anno 2018 non verrà effettuato alcun incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, con riduzione del fondo delle risorse decentrate.
- 4. In applicazione degli artt. 15, c. 5 e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sono determinate per l'anno 2018 in un importo pari a Euro 125.465,00 corrispondente a quanto stanziato a tal fine nell'anno 2017; risulta conseguentemente ridotto di pari importo il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del vigente CCNL.

Articolo 7 - Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

- 1. Le parti convengono che l'ammontare del fondo per le risorse decentrate, così come definito dagli atti costitutivi dell'amministrazione, a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente CCDI.
- 2. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, c.1 del CCNL 21 maggio 2018.1
- 3. Le parti definiscono i criteri per ripartire le restanti somme, annualmente disponibili, da destinare agli istituti di cui al comma 2 del medesimo art. 68 del CCNL 2016 - 2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili2.
- 4. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte stabile confluiscono nel fondo destinato alla performance. Laddove tali economie permangano anche a seguito della distribuzione dei premi legati alla performance le stesse confluiscono nel fondo dell'anno successivo.
- 5. Le economie a valere sugli istituti finanziati da risorse di parte variabile costituiscono economie di bilancio.
- 6. Le parti annualmente predispongono un prospetto di riparto che esponga in dettaglio i valori assegnati a ciascuna voce di distribuzione.
- 7. I valori relativi alla indennità di turno, alla indennità di reperibilità, alla indennità di servizio esterno sono esposti sotto forma di stima. Laddove a consuntivo gli stessi risultassero superiori le risorse necessarie saranno attinte dalla quota di fondo assegnata alla performance organizzativa.

¹ differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, quote dell'indennità di comparto, incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, indennità che continuano a essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa

Carolle so Orgo

a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, Trattamento per attività prestata nel giorno di riposo settimanale; e) compensi per specifiche responsabilità; f) indennità di funzione e indennità di servizio esterno; g) compensi previsti da disposizioni di legge; h) compensi ai messi notificatori i) compensi al personale delle case da gioco; progressioni economiche

Articolo 8 - Riduzione del fondo delle risorse decentrate

- 1. Negli enti con dirigenza a decorrere dall'anno 2018 il fondo per le risorse decentrate come certificato dal collegio dei revisori dei conti viene decurtato di un importo pari a quanto destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tale decurtazione è pari a Euro 125.465,00.
- 2. Per l'anno 2018 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come indicato al precedente articolo 7, è pari a Euro 125.465,00 così suddivise:
 - ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione delle posizioni organizzative pari a Euro 109.100,00.
 - ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento dell'indennità di risultato delle posizioni organizzative pari alla percentuale del 15 % delle risorse di cui al comma 2 pari a Euro 16.365,00.
- 3. Per l'anno 2019, in considerazione dei presunti risparmi che si verificheranno per il mancato conferimento di alcune posizioni organizzative, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione è diminuito di Euro 23.925,00 che confluiscono nella parte variabile del fondo dei dipendenti.

Articolo 9 - Indennità condizioni di lavoro

Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. d) del CCNL 21.5.2018 e dell'art 70 bis, come individuate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sono così articolate:

- 1) Indennità per condizioni disagiate;
- 2) Indennità per rischi dannosi alla salute;
- 3) Indennità per maneggio valori.

Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alla Categorie A, B e C che svolga la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

Per l'anno 2018 le precedenti indennità di disagio, rischio e maneggio valori, che sono state erogate fino alla sottoscrizione del presente CCDI per l'applicazione dell'ultravigenza contrattuale, sono salvaguardate.

1) Indennità per condizioni disagiate

Per attività disagiata s'intende un'attività svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Il disagio può anche derivare da un orario di lavoro particolarmente flessibile o prolungato o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'Amministrazione.

Sono considerate attività svolte in condizioni di disagio, le seguenti fattispecie:

- a) quelle che comportino, per l'intera settimana lavorativa, un orario di lavoro caratterizzato obbligatoriamente dal ricorrere di uno o più di queste particolari condizioni:
 - a.1) pausa pranzo di almeno due ore;
 - a.2) orario di lavoro che non consenta una flessibilità reale giornaliere complessiva di due ore fra entrata e uscita (con esclusione dei part-time);
 - a.3) disponibilità di solo mezza giornata di riposo, anziché di due pomeriggi;
 - a.4) orario serale (rientro dopo l'orario di fine lavoro e uscita dopo le 21,00);

Beach

Gisnpme Occub

1

My

Holl lord

a.5) orario festivo e non lavorativo;

L'Indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettiva prestazione e è a carico del fondo entro i seguenti valori: 1€ al giorno.

2) Indennità per rischi dannosi alla salute

Per attività esposta a rischio s'intende quella prestazione che comporta continua (intendendo per tale quella che superi il 50% del tempo lavoro di ciascun dipendente) e diretta esposizione (cioè quella che diminuisce, ma non si abbatte, adottando le misure di prevenzione e protezione, come a esempio avviene per l'attività di addetti alla manutenzione) a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.

E' quantificata in € 1,50 al giorno e è corrisposta a consuntivo il mese successivo rispetto alla prestazione.

I nominativi del personale a cui riconoscere l'indennità di rischio sono individuati dai dirigenti dell'Amministrazione comunale e comunicati al Sevizio del personale.

3) Indennità per maneggio valori

Per le attività implicanti il maneggio di valori si dovrà far riferimento al valore medio mensile delle risorse maneggiate secondo la seguente gradazione:

a.	fino a 200,00 euro:	€ 0,00
b.	da 201,00 euro a 500,00 euro	€ 1,00
c.	da 501,00 euro a 1.000,00 euro	€ 1,30
d.	oltre i 1.001,00 euro	€ 1,50.

Per l'anno 2018, in applicazione dell'ultravigenza contrattuale, verranno erogate le indennità di disagio, rischio e maneggio valori con gli importi stabiliti nel contatto integrativo decentrato anno 2017, fino alla sottoscrizione del presente CCDI.

Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL 21.5.2008.

Articolo 10 - Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno - festivo

Indennità di turno

Al finanziamento dell'indennità di turno è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. A, del CCNL 21.5.2018, una quota del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .

Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 23 del CCNL 21.5.2018, in particolare:

- a. le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente. Si considera equilibrata ed avvicendata la distribuzione dei turni, la cui programmazione mensile preveda che ciascun turno non ecceda la misura del60% della somma di tutti i turni3;
- la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

R Ruth

Gengrie Ocaso

Moud los

³ Corte dei Conti Marche sentenza 25/2016

- c. l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata pari a 30 minuti massimi limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- d. all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- e. i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- f. per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
- g. fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- h. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 del CCNL 21.5.2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. A tale richiesta deve essere data risposta scritta da parte del Responsabile del Servizio entro 15 giorni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino.
- i. al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
 - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
 - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
 - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);

L'indennità di turno è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turnazione secondo la programmazione prevista con possibile esclusione, salvo casi di necessità, delle festività infrasettimanali.

La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turno è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi.

In presenza di prestazione in turno, che presso l'ente riguarda soltanto la Polizia locale, è regolamentato il buono pasto, secondo le indicazioni contenute nell'art 13 del CCNL del 5 maggio 2006; L'attribuzione del buono pasto, nel rispetto della normativa contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL del 4 settembre 2000, si avrà in presenza di una pausa pranzo, sia pure ridotta, ma non inferiore a dieci minuti, e collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro del personale interessato. Nell'attribuzione del buono pasto, non si potrà comunque, prescindere da attività lavorative al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane e, perciò, deve escludersi che il buono pasto si possa acquisire anche in occasione di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o pomeridiano con prosecuzione nelle ore serali e notturne.

R kitch

Geropme and

2) Indennità di reperibilità

Al finanziamento dell'INDENNITA' DI REPERIBILITA' è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, una quota del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l'anno di competenza).

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;

In particolare, fatte salve ulteriori fattispecie di emergenza individuate dal competente dirigente e, dunque, non esaustivamente, gli interventi che giustificano l'erogazione dell'indennità di reperibilità sono quelli connessi:

- a) alla viabilità, per garantire lo stato di efficienza e di sicurezza della circolazione sulle strade che attraversano il territorio comunale, per lo sgombero della neve, allagamenti della sede stradale, presenza sulla sede stradale di sostanze pericolose per la circolazione, perdita di carico da parte di un veicolo, chiusura di strade con consequente deviazione dei flussi di traffico, derivante da frane, esondazioni, sinistri e calamità naturali;
- b) al supporto negli interventi di protezione civile;
- c) alla redazione degli atti di morte durante i giorni festivi.

Le parti concordano che:

- a) le modalità operative, comprese quelle della chiamata del personale interessato, sono rimesse ai Dirigenti degli ambiti interessati;
- b) il dipendente in reperibilità in caso di chiamata dovrà adoperarsi al fine di risolvere il problema, attivandosi e prendendo tutti i provvedimenti necessari al caso, recandosi se necessario sul posto entro trenta minuti dalla chiamata:
- c) la misura dell'indennità di reperibilità è quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno.
- d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, l'indennità è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- e) l'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- f) l'indennità non può essere superiore 6 volte al mese per dipendente, intendendosi per "volta" un periodo continuativo che può avere la durata massima di 24 ore nella stessa giornata;
- g) nei giorni feriali non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- h) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dell'effettivo svolgimento dei periodi di disponibilità;
- i) nel caso non sia effettuata alcuna chiamata nel giorno di riposo la fruizione del riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro della settimana in cui il lavoratore fruisce del riposo stesso; pertanto, il lavoratore interessato sarà comunque tenuto a effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana:
- j) l'entità del riposo compensativo dipende ovviamente dalla durata del periodo di reperibilità e, pertanto, ove questa sia limitata a 4 ore, anche il riposo compensativo avrà tale durata; tuttavia, l'eventuale periodo lavorato, a seguito di chiamata di un dipendente in reperibilità, viene considerato, "servizio a qualsiasi titolo prestato" e

RRAL Gorgane Ou

pertanto dovrà essere scomputato dalle ore di reperibilità sia ai fini del trattamento economico (nel rispetto del minimo rappresentato da 1/3 dell'indennità) sia ai fini del riposo compensativo;

k) nel caso di chiamata, nella giornata di riposo settimanale (di norma la domenica), le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, coma 7 o dell'art 38 bis del CCNL del 14 settembre 2000, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso, con equivalente recupero orario.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. In caso di assenza dal servizio, l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi, i relativi oneri sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2008.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Articolo 11 - Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

A. Indennità ai sensi del comma 1 dell'articolo 70 – quinquies del CCNL 21 maggio 2018

- 1. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, una quota pari a quella sostenuta per la medesima finalità nell'anno precedente.
- 2. L'indennità disciplinata dall'art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 (euro 3.000,00 massimo), è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. L'indennità è incompatibile con quella di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018 L'attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile del Settore.
- 3. Le parti convengono di attribuire l'indennità per specifiche responsabilità unicamente nel caso di attribuzione non soltanto formale, ma soprattutto sostanziale, di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, tali da differenziare concretamente la prestazione lavorativa rispetto a quella di chi, con pari inquadramento, non sarebbe titolare delle medesime responsabilità e il cui contenuto di rischio giuridico aggiuntivo sia oggettivo e normativamente ricostruibile sulla base di norma o di regolamento, nonché alle posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all'ente.
- 4. Per l'attribuzione delle risorse economiche sono utilizzati i seguenti criteri da gennaio 2019:

La pesatura tiene conto dei seguenti elementi:

- · categoria di appartenenza
- presenza di superiore gerarchico con riconoscimento di posizione organizzativa
- svolgimento di servizi sovra comunali (con presenza di superiore gerarchico titolare di posizione organizzativa)

grado di responsabilità assunto.

BURGE DE PUBLICA

OP

Giragne auto

Nowl

L'importo massimo annuo riconoscibile in base agli elementi predetti è riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 1

	Importo massimo annuo riconoscibile				
Categoria	Presenza di posizione organizzativa	Servizi sovra comunali	Assenza di posizione organizzativa		
C	1.000,00	1.800,00	2.200,00		
D	1.400,00	2.500,00	3.000,00		

Il grado di responsabilità è misurato nel rispetto dei criteri riportati nelle tabelle che seguono. In presenza della condizione valutata viene attribuito tutto il punteggio previsto.

Categoria C

Tabella n. 2

Descrizione	n. rigo	Dettaglio descrizione	
Responsabilità di servizio			8
Articolazione in più "unità operative" del "servizio/unità operativa" o "servizio sovra comunale" indicato al rigo 1		2	
Funzioni gestionali	3	Coordinamento attività di unità di lavoro interne o esterne (attribuibile solo in caso di assenza di punteggio al rigo 1)	4
Funzioni amministrative	4	Svolgimento di parte delle funzioni del responsabile di servizio, in assenza dello stesso (funzione vicaria della posizione organizzativa)	4
V		Totale punteggio massimo attribuibile	14

Categoria D

Tabella n. 3

Descrizione	n. rigo	Dettaglio descrizione	Punteggio
1		Responsabilità di "servizio/unità operativa" o "servizio sovra comunale" che comporti dipendenza diretta dal dirigente	10
Responsabilità di servizio	2	Articolazione in più "unità operative" del "servizio/unità operativa" o "servizio sovra comunale" indicato al rigo 1	2
di servizio		Responsabilità di "servizio/unità operativa" o "servizio sovra comunale" che comporti lo svolgimento di attività rilevanti che si esplicano in attività di rappresentanza presso organi esterni	8
Funzioni	4	Svolgimento dell'attività di gestione finanziaria complessiva dell'ente	15
gestionali 5		Coordinamento attività di unità di lavoro interne o esterne (attribuibile solo in caso di assenza di punteggio ai righi da 1 a 3)	2
Funzioni amministrative 6 Svolgimento di attività rilevanti che si esplicano nella sottoscrizione di tutti i seguenti tipi di documenti ufficia mandati di pagamento, ordinativi di incasso, certificati di bilancio e certificazioni contabili varie		10	

Beach RRAL GUMANO DU

Descrizione	n. rigo	Dettaglio descrizione	Punteggio
	7	Svolgimento di attività rilevanti che si esplicano nel visto di regolarità contabile su documenti ufficiali	
	8	Svolgimento di attività delegata di rappresentanza in giudizio (solo in assenza di posizione organizzativa)	4
	9	Svolgimento di parte delle funzioni del responsabile di servizio, in assenza dello stesso (funzione vicaria della posizione organizzativa)	
		Totale punteggio massimo attribuibile	58

La graduazione degli importi spettanti in base al punteggio raggiunto è riportata nelle tabelle che seguono.

Categoria C

Tabella n. 4

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Presenza di posizione organizzativa	Fino a 3	0,00
Presenza di posizione organizzativa	Da 4 a 14	1.000,00

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Fino a 5	0,00
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Da 6 a 14	1.800,00

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Assenza posizione organizzativa	Fino a 7	0,00
Assenza posizione organizzativa	Da 8 a 14	2.200,00

Categoria D

Tabella n. 5

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Presenza di posizione organizzativa	Fino a 5	0,00
Presenza di posizione organizzativa	Da 6 a 10	1.000,00
Presenza di posizione organizzativa	Da 11 a 58	1.400,00

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Fino a 5	0,00
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Da 6 a 10	1.000,00
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Da 11 a 30	1.400,00
Servizio sovra comunale (con presenza di posizione organizzativa)	Da 31 a 58	2.500,00

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Assenza posizione organizzativa	Fino a 17	1.000,00

Buch R. R. fl. Grape Owo

A R My

Herry

Tipologia	Fascia punteggio	Importo massimo spettante
Assenza posizione organizzativa	Da 18 a 22	1.800,00
Assenza posizione organizzativa	Da 23 a 49	2.200,00
Assenza posizione organizzativa	Da 50 a 58	3.000,00

Fatti salvi i criteri predetti che stabiliscono l'ammissibilità al beneficio economico, l'effettivo riconoscimento dell'indennità spetta al dirigente del settore di appartenenza del dipendente interessato.

Quando la somma delle indennità spettanti ai dipendenti supera la quota di fondo massima ammissibile, gli importi spettanti sono riparametrati in misura proporzionale.

5. L'indennità per specifiche responsabilità (comma 1 articolo 70-quinquies del CCNL) è erogata in quote mensili, in relazione all'effettiva durata dell'incarico ricevuto e è riparametrata in base al tempo di lavoro in caso di part-time. A ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti la cui assegnazione deve risultare da atto gestionale del dirigente.

B. Indennità ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 – quinquies del CCNL 21 maggio 2018

6. Al finanziamento dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350,00 euro) del CCNL 21.5.2018 è destinata, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL una quota del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto e alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l'anno di competenza).

L'indennità è incompatibile con quella di cui all'art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018.

L'indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 56-quinques, comma 2, del CCNL del 21.5.2018 e è cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo nella misura massima di € 350,00 annuali.

I provvedimenti di attribuzione sono adottati da ciascun dirigente, previo confronto con gli altri dirigenti e con il Segretario comunale in sede di comitato di direzione. La relativa pesatura terrà conto del grado di responsabilità delineato dalle norme.

7. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità	
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe	Con decorrenza dall'anno 2019 l'importo è fissato in € 350,00	
b) Ufficiale elettorale	€	
c) Responsabile di tributi	€	
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico	€	
e) Formatore professionale	€	
f) Responsabile di archivi informatici	€	
	W /D	

R. Rukk Gisnermolews De

Bo M

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
g) Ufficiale giudiziario	€
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile	€

- 8. A ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
- Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 10. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
- 11. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
- 12. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- 13. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese.
- 14. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati a incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi a ogni evento morboso.

Med Lid

Justino Ocido Beard R. Roth

Articolo 12 -Indennità per il personale della Polizia Locale.

- 1. L'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 quinquies del CCNL viene erogata al personale che, in via continuativa, svolge effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza4, secondo quanto previsto dalla lettera b) e è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.
- 2. La misura dell'indennità viene stabilita in € 3,00 (tre/00) al giorno.
- 3. L'indennità di servizio esterno è cumulabile con l'indennità di turno, con quella di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile.
 - Non è cumulabile con l'indennità condizioni di lavoro di cui al precedente art. 9.
- 4. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dell'attività.
- 5. Le parti prendono atto che la data di stipula del presente CCDI non consente di dare attuazione per ratei alla nuova disciplina e concordano che la stessa abbia decorrenza dalla stipula definitiva del presente contratto.

Risorse Articolo 13 destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione o di staff per i dipendenti dell'ex 8^ qualifica funzionale.

1. Al personale in servizio della ex 8[^] qualifica funzionale già titolare dell'indennità di direzione prevista dall' art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, tale indennità è mantenuta ad personam in applicazione del'art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018 e è pari all'importo di €. 774,69.

⁴ Parere Aran n. 17583/2018 del 16 novembre 2018 – Allegato

AGENCIA PER LA MARMENINTANCA MISCORALE ERLES MUNICIPAL ANNONESTRADIONI Direzione "Contrattazione 2 U-O, Regioni va Enti Locali

ARRN - Protocolle Vacita

Prot. n. 16239 del 9 ottobre 2018 Risposta a nota prot.n. 14263 del 9 ottobre 2018

Oggetto: art.56-quinquies del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali

Nel merito dei quesiti formulati, relativamente alle particolari problematiche esposte, si

- a) la contrattazione integrativa può certamente disciplinare l'indennità di servizio estemo, di cui all'art 56-quinquies, del CCNI, delle l'unzioni Locali del 21.5.2018, sussistendo i presupposti previsti dalla suddotta clausola contrattuale: presenza di personale della polizia lacale che in via continuativa svolge effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza, cioè in servizi di
- vigilanza in strada, secondo quanto detto alla lett.b); b) l'art.56-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018 stabilisce che: "Al persos che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera...". Il comma 2 del medesimo art.56-quinquies, aggiunge che: "T'indennità di cui al comma I è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno....". Sulla base di tali indicazioni, si ritiene che l'indennità di cui si tratta possa essere riconosciuta solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione
- lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza in strada ; c) nei casi particolari in cui, per particolari esigenze organizzative dell'ente, σ , in quelli di fruizione da parie del dipendente di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi estemi non copra la durata della giornata lavorativa, l'indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni
 - La disciplina contrattuale, infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità fa riferimento "all'effettivo svolgimento del servizio esterno".
- d) nella nozione di servizio esterno, come sopra delineato, non rientrano le fattispecie richiamate al punto 2 della vostra nota.

Jusque audo BO RRHI

Articolo 14 - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

- 1. Gli oneri concernenti l'erogazione dei compensi di cui al presente articolo trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento. Le relative risorse confluiscono nel fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67, c.3, lett. c) del CCNL 21 maggio 2018.
- 2. Tali risorse sono distribuite secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge e dagli atti e regolamenti dell'ente che a esse danno attuazione.
- 3. La disciplina relativa agli incentivi per funzioni tecniche è regolata da apposito e separato atto.
- 4. Le parti definiscono che i titolari di Posizione organizzativa compartecipano alla corresponsione dei compensi in oggetto.

Articolo 15 - Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

- 1. Al finanziamento delle progressioni orizzontali con decorrenza dall'anno 2019, per un quadriennio, in applicazione dell'articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata una quota del fondo pari ai differenziali delle posizioni economiche determinati come somma algebrica fra risparmi per cessazioni di lavoro e costo per nuove assunzioni.
- 2. In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
 - a) La permanenza del dipendente nella posizione economica in godimento deve essere di almeno tre anni;
 - b) Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze delle valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno di attribuzione dell'istituto;
 - c) La progressione economica è riconosciuta con un tendenziale equilibrio fra le categorie;
 - d) L'attribuzione della progressione economica orizzontale ha decorrenza 1 gennaio di ogni anno e l'esito della procedura selettiva ha vigenza nel solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica;
 - e) In caso di parità di punteggio, si considererà l'anzianità di servizio presso l'Ente;
 - f) Per i dipendenti in maternità verrà preso in considerazione, comunque, l'ultimo triennio di valutazione del dipendente interessato.

Articolo 16 - Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo

- A valere sulle risorse aggiuntive di parte variabile eventualmente stanziate dall'amministrazione possono essere finanziati progetti strategici coerenti con le previsioni del DUP.
- Il progetto dovrà dettagliare e specificare i dipendenti coinvolti e l'apporto richiesto a ciascun dipendente, nonché le modalità di valutazione del grado di realizzazione del progetto, tramite indicatori di norma numerici, e le modalità di distribuzione delle risorse al personale coinvolto.
- 3. Il personale coinvolto nella realizzazione dei progetti partecipa anche alla distribuzione della performance organizzativa.
- 4. Le quote dei proventi delle violazioni al codice della strada, ove siano rivolte al

lud U

la

Girgino Deno

BO

E Co

finanziamento di progetti compatibili con le destinazioni previste dall'art. 208 del codice della strada, sono definite annualmente nella deliberazione della giunta comunale che definisce la destinazione di tali proventi.

Articolo 17 - Premi correlati alla performance

- Le risorse destinate ai premi correlati alla performance individuale e organizzativa rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del CCDI, al netto
 delle risorse destinate all'indennità di comparto e, unitamente ai trattamenti economici
 accessori previsti dalle lettere c), d), e) e f) del comma 3 dell'art. 68 del CCNL 21.5.2018,
 costituiscono la parte prevalente del complesso delle risorse del fondo per il salario
 accessorio.
- 2. Almeno il 30% delle risorse variabili del fondo per il salario accessorio dovrà essere destinato alla performance individuale.5
- 3. L'ente destina il 50% delle risorse del comma 1 alla performance individuale e il 50% alla performance organizzativa, secondo i criteri di seguito indicati.
- 4. L'amministrazione annualmente può destinare una quota fino al 40% delle risorse della performance organizzativa, di cui al comma 3, a obiettivi di rilevanza strategica.
- 5. Parimenti l'amministrazione può destinare una quota fino al 40% delle risorse della performance individuale, di cui al comma 3, all'incentivazione delle prestazioni dei dipendenti a cui sono assegnate attività in forza di convenzioni stipulate dall'ente con altri enti pubblici o privati e per la ricerca di sponsorizzazioni.
- 6. Le risorse destinate alla performance individuale e organizzativa, che residuano dopo aver depurato le quote di cui ai commi 4 e 5, vengono poi suddivise per il numero complessivo dei dipendenti in servizio nell'anno di competenza del presente CCDI con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. Tale numero è quello medio esistente nello stesso anno considerando il personale a tempo parziale come unità intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale di cui al comma 2 dell'art. 69 del CCNL 21.5.2018.
- 7. A un dipendente per ciascun settore, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale come indicato al comma precedente.
- 8. Tale maggiorazione del premio destinato alla performance individuale è attribuita secondo l'ordine di una graduatoria fra i dipendenti dei settori in base ai seguenti criteri:
 - a) valutazione della sola performance individuale per l'anno di riferimento;
 - b) in caso di parità verrà stilata una graduatoria tra i soli dipendenti a pari merito utilizzando la media della valutazione della performance individuale del triennio precedente all'anno di riferimento;
 - c) in caso di ulteriore parità verrà stilata un'ulteriore graduatoria prendendo in esame le valutazioni della performance individuale dei dipendenti con pari valutazione dell'anno precedente all'ultimo preso in esame fino a riscontrare una valutazione diversa che permetta di stilare un'ultima definitiva graduatoria.
- 9. A seguito dell'individuazione del premio di cui all'art. 69 CCNL 21.5.2018 e sottratte le somme di cui al comma 7, il complesso delle risorse destinato a premiare la performance, viene suddiviso tra i diversi settori dell'ente, al netto rispettivamente dei commi 4 e 5, secondo le seguenti modalità:
 - a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate

Beach

Grassan Otub

A D

Monthlool

⁵ Articolo 68 comma 3 del CCNL personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

per i mesi di prevedibile servizio;

b) il numero dei dipendenti appartenenti a ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro	
A	1,00	
В	1,10	
Accesso B3	1,20	
С	1,30	
D	1,40	

- c) I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo a un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;
- d) le risorse destinate alla valorizzazione della performance sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
- e) moltiplicando tale importo unitario per il risultato dei precedenti punti a) e b) relativi al personale appartenente a ogni settore si ottiene l'importo per la valorizzazione della performance di competenza dello stesso.
- 10. Assegnato il budget di settore le risorse sono distribuite tra il relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione adottati dall'ente e in applicazione del vigente sistema di misurazione valutazione della performance.
- 11. Perché sia possibile la valutazione della performance organizzativa occorre, che a ogni dipendente sia assegnato almeno un obiettivo realizzabile, misurabile e corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dal Nucleo di Valutazione.
 - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall'apposito nucleo sulla scorta dei reports predisposti dal responsabile del settore (o dall'ufficio di controllo di gestione) in cui sono indicati i risultati raggiunti riguardo agli obiettivi previsti nel DUP. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di ufficio, la percentuale di erogazione delle risorse nell'anno. Tale importo tra i dipendenti viene suddiviso per la somma nel settore dei parametri di cui al comma 9 lett. b) ed il risultato così ottenuto viene moltiplicato per lo stesso parametro individuale. Gli eventuali risparmi andranno a integrare le risorse decentrate per l'anno successivo destinandole prioritariamente alla valutazione della performance del settore.
- 12. L'erogazione del restante 50% delle risorse destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance individuale avviene mediante compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione secondo quanto previsto da vigente sistema di valutazione della performance. In particolare:
 - a) prima di procedere all'effettiva erogazione di tali risorse a ciascun dipendente viene decurtata l'eventuale somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'art.71 del D.L. 112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;
 - b) per espressa previsione di legge i risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 rappresentano economie di bilancio.
 - c) la scheda di valutazione individuale tiene conto, nel valutare la performance del dipendente, anche delle assenze che per diverse cause lo stesso dipendente ha avuto nel corso dell'anno per determinare l'effettiva partecipazione al positivo risultato dell'attività lavorativa del settore. Per tali finalità non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi

Guel

Geogra Dans

fly

AN

R Rith

the Mall Col

compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie.

- 13. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati rapportando il punteggio individuale di cui al comma 9 lett. b).
- 14. La Giunta comunale individuerà le risorse da assegnare a ogni obiettivo di peg di cui al comma 4; successivamente il dirigente individuerà i dipendenti coinvolti e la quota individuale di ciascuno partecipante sulla base dell'apporto richiesto.
- 15. Nel caso in cui un dipendente fosse chiamato a svolgere attività previste in convenzioni stipulate dall'ente, o per la ricerca di sponsorizzazioni di cui al comma 5, il dirigente a inizio anno individuerà la quota di risorse per ciascun partecipante.
- 16. L'effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo in applicazione dei suesposti criteri e della relativa procedura applicativa.

Articolo 18 - Disposizione finale

- 1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
- Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.

Seriate, 22 movem me 2019
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

